



36540-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti

- Presidente -

Sent. n. sez. 1014

Stefano Mogini

EU - 10/11/2020

Anna Criscuolo

- Relatore -

R.G.N. 17089/2020

Massimo Ricciarelli

Ersilia Calvanese

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;  
udito il difensore, avv. (omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) ,  
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore di (omissis) ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella emessa il 26 aprile 2017 dal Tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 336 cod. pen. e lo aveva condannato, applicato l'aumento per la recidiva contestata, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione.

Con unico motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in particolare per violazione degli artt. 157 e 179 cod. proc. pen.

Si eccepisce la nullità della sentenza per omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, in quanto il decreto, emesso il 4 settembre 2019, fu notificato ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. al difensore che ha redatto il ricorso, nominato difensore d'ufficio all'udienza del 19 ottobre 2016. Poiché l'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. consente di ricorrere a tale modalità di notificazione nel caso in cui l'imputato ha nominato un difensore di fiducia, il che non è nella fattispecie, ne consegue la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti successivi e della sentenza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che il difensore d'ufficio avv. <sup>(omissis)</sup> fu nominato dal Tribunale all'udienza del 19 ottobre 2016 ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. in sostituzione del precedente difensore d'ufficio, nominato sin dalla fase delle indagini preliminari, ma mai comparso alle precedenti udienze.

Pertanto, è pacifico che l'imputato non aveva nominato un difensore di fiducia e che la notificazione della citazione per il giudizio di appello non poteva essere effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio, né la circostanza che nel verbale di udienza il difensore risulti erroneamente indicato come difensore di fiducia può avere efficacia sanante.

Persino la notificazione effettuata ai sensi della norma indicata al difensore di fiducia può integrare una nullità, sebbene relativa, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che nella sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771-01, hanno affermato che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

L'orientamento giurisprudenziale più recente, nel sottolineare la differente natura del rapporto tra imputato e difensore di fiducia e quello tra imputato e difensore di ufficio, assegna rilievo all'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e coerentemente con tale premessa afferma che la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. deve considerarsi

omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche dal difensore che ha ricevuto la notifica, poiché la qualità del rapporto intercorrente tra questi e l'imputato non consente alcuna presunzione di concreta conoscenza da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Vitale, Rv. 276097-01; Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Romero, Rv. 26292501).

Ritenuto che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o nel caso in cui, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, come nel caso di specie, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, non essendo il reato prescritto per effetto dell'incidenza sul termine massimo della recidiva qualificata contestata e ritenuta.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 10/11/2020.

Il Consigliere Estensore  
Anna Criscuolo



Il Presidente  
Renato Giuseppe Bricchetti

